

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
PIER FERDINANDO CASINI

**La seduta comincia alle 10,30.**

ANTONIO MAZZOCCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Boato, Brancher, Colucci, Contento, Dozzo, Frattini, Gasparri, Manzini, Mauro, Martinat, Martino, Martusciello, Miccichè, Pecoraro Scanio, Pisanu, Piscitello, Pisicchio, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Tassone, e Valentino sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantacinque, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

### **Preavviso di votazioni elettroniche** (ore 9,34).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di

preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

### **Cessazione dal mandato parlamentare del deputato Riccardo Illy.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il deputato Riccardo Illy, proclamato presidente della regione Friuli-Venezia Giulia (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo*) con lettera pervenuta il 17 giugno 2003 ha comunicato le sue dimissioni dal mandato parlamentare.

Trattandosi di un caso di incompatibilità ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, la Camera prende atto dell'opzione espressa per la carica regionale mediante le dimissioni, e della conseguente cessazione del deputato Riccardo Illy dal mandato parlamentare.

Rivolgo al collega Illy, presidente di una regione tanto cara a tutti gli italiani, gli auguri più sinceri di buon lavoro nell'interesse della regione stessa (*Applausi*).

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, intervengo brevemente per ringraziarla per le parole che lei stesso ha pronunciato poco fa e per associarmi ad esse. Essendo presidente del gruppo Misto ed avendo il collega Riccardo Illy fatto parte in questi due anni del nostro gruppo, da una parte, volevo esprimere la soddisfazione, che an-

che gli altri colleghi del centrosinistra e di Rifondazione comunista hanno espresso, per il motivo per cui il collega Riccardo Illy ha rassegnato immediatamente le dimissioni: la sua elezione, come lei ha ricordato, a presidente della regione Friuli-Venezia Giulia; dall'altra parte, invece, esprimo sul piano umano e su quello politico anche un rammarico, perché da oggi in poi non avremo più il collega Riccardo Illy in questa Assemblea, sapendo che, in un modo assolutamente discreto, ma assiduo e rigoroso, la sua presenza in quest'aula è stata costante nel corso di questi due anni.

Vorrei concludere, signor Presidente, salutando Riccardo Illy e rivolgendogli gli auguri di buon lavoro, sottolineando il fatto che le sue dimissioni sono state tempestive ed immediate, e che non ha messo la Camera di fronte all'imbarazzo in cui essa si è trovata in qualche altro caso. Il suo rigore e la sua coerenza morale, oltre che politica ed istituzionale, stanno anche in questo atto che lei poco fa ha annunciato: immediatamente dopo l'elezione a presidente, ha presentato le dimissioni da deputato. Grazie, signor Presidente (*Applausi*).

FRANCESCO MONACO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MONACO. Signor Presidente, a nome del mio gruppo desidero formulare all'amico e collega Illy le più vive congratulazioni ed i più cordiali auguri per l'impegno che lo attende. È davvero un risultato straordinario il suo, che testimonia la stima, la considerazione e la fiducia di cui egli gode presso la sua gente.

ANDREA GIBELLI. Cosa c'entra?

FRANCESCO MONACO. Sono certo che egli ripagherà tale fiducia con un governo all'altezza sia della sua fama di sindaco di Trieste, sia della vocazione di

una regione di grande civiltà e con inclinazione europea quale il Friuli-Venezia Giulia.

Non nascondo che la soddisfazione, originata anche dal dato politico, che assieme a quello della provincia di Roma rappresenta il dato più importante del recente test elettorale...

ANDREA GIBELLI. Presidente!

ALESSANDRO CÈ. Presidente (*Commenti dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*)!

FRANCESCO MONACO. A questo compiacimento — ho concluso, signor Presidente, e la prego...

PRESIDENTE. Onorevole Cè, la prego...

FRANCESCO MONACO. Come dicevo, a questo compiacimento si aggiunge quello connesso alla nostra singolare vicinanza ideale e politica all'onorevole Illy.

Vi è un solo rammarico, già espresso dall'onorevole Boato: il distacco dal Parlamento di un collega stimato ed amico. Ma si tratta di un rammarico largamente ripagato dalla consapevolezza che ne trarrà beneficio la sua gente del Friuli-Venezia Giulia (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, per evitare che anche occasioni solenni, simpatiche e cortesi come queste possano diventare motivo di strumentalizzazione o altro, vorrei esprimere il nostro augurio al presidente Illy ed a tutti cittadini friulani per questa importante occasione che si presenta per governare bene una regione. Lo diciamo da avversari politici, naturalmente, ma anche da colleghi deputati di Riccardo Illy, cui comunque auguriamo di fare un buon lavoro nell'interesse di tutti i cittadini friulani (*Applausi*).

**Sull'ordine dei lavori (ore 10,38).**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, solo per evitare malintesi, come sapete, stamattina abbiamo cominciato i nostri lavori alle ore 10,30. Poiché alle ore 12 è prevista un'importante cerimonia con la presenza del Capo del Stato, se non vi sono obiezioni da parte dei presidenti di gruppo, sospenderei la seduta per mezz'ora.

Imposterei i nostri lavori in questo modo e finalmente farò felice l'onorevole Boccia almeno una volta nella sua vita. Alle ore 12 vi sarà una sospensione di mezz'ora; dalle ore 12,30 alle 14 riprenderemo i nostri lavori; alle 14 vi sarà una sospensione di un'ora; alle 15 si svolgerà un'informativa urgente del Governo su un altro tema; alle 16, riprenderemo l'esame del provvedimento sull'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, qualora non sia stato ultimato. In questo modo, i colleghi hanno modo di conoscere l'organizzazione dei nostri lavori.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Neanche oggi riesco a soddisfarla, onorevole Boccia. Prego, onorevole Boccia, ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, finalmente oggi sappiamo come sopravvivere. Vorrei, però, intervenire sull'ordine dei lavori in merito al provvedimento che ci accingiamo ad esaminare, per riformularle, relativamente agli emendamenti, la richiesta che ho avanzato ieri, con riferimento al voto sulle questioni pregiudiziali. Ci sono alcuni emendamenti per i quali sicuramente è da esaminare la possibilità di ricorrere al voto segreto e io ritengo ve ne siano le condizioni.

Pertanto, quanto alla proposta di legge al cui esame stiamo per passare, vorrei segnalarle che richiederò la votazione mediante scrutinio segreto. Al riguardo, vorrei che lei rendesse note all'Assemblea le sue determinazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, se lei chiederà il voto segreto, spiegherò perché lo concederò o meno. Vorrebbe che glielo dicessi subito? Mi sembrerebbe comunque scorretto nei confronti di chi non ha ancora formulato le relative richieste. È chiaro che ho esaminato tutta la situazione con gli uffici, ma finché il voto mediante scrutinio segreto non verrà richiesto, non potrò pronunciarmi.

**Seguito della discussione della proposta di legge: Boato: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (185-B) (ore 10,40).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, d'iniziativa del deputato Boato: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato.

Ricordo che nella seduta di ieri sono state respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità Soda ed altri n. 1 e Violante ed altri n. 2 e si è conclusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

**(Esame degli articoli - A.C. 185-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato ed accettate dalle Commissioni.

Avverto che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, saranno posti in votazione solo gli articoli 1 e 3, in quanto introdotti o modificati dal Senato. Avverto, altresì, che non sono pubblicati nel fascicolo gli emendamenti non riferiti a parti modificate dal Senato.

Avverto inoltre che la Presidenza ha valutato i profili di ammissibilità degli emendamenti. Mi riservo di dare comuni-

cazione delle eventuali dichiarazioni di inammissibilità al momento di passare all'esame dei singoli emendamenti.

Per quanto riguarda la richiesta di votazione segreta presentata sugli emendamenti, ho chiarito nella seduta di ieri, con riferimento alla votazione delle questioni di pregiudizialità, le ragioni per le quali la Presidenza non ritiene ammissibile il voto segreto sull'articolo 1 del progetto di legge in esame.

**(Esame articolo 1 - A.C. 185-B)**

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 185-B sezione 1*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Maccanico. Ne ha facoltà.

ANTONIO MACCANICO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo sia mio diritto e dovere intervenire sull'argomento in esame: la modifica introdotta dal Senato al progetto di legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. Tale proposta da tante settimane viene indicata insistentemente dai *media*, nelle sedi politiche ed in questa Camera, come ispirata da un'ipotesi da me fatta più di sei mesi addietro, all'epoca della discussione della legge Cirami, e nota come il cosiddetto lodo Maccanico. Dopo tante interviste e commenti giornalistici, credo sia giusto che dagli atti parlamentari risulti la mia personale posizione su questo delicatissimo tema.

È esatto che, nel corso della discussione nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, avanzai una precisa proposta in alternativa al provvedimento Cirami. Poiché ero convinto che il progetto di legge Cirami fosse un'iniziativa legislativa improvvida, originata dall'intento immediato di influire su un procedimento giudiziario in corso presso il tribunale di Milano che avrebbe aggravato, nel tempo, la condizione già fortemente critica del procedimento penale nel nostro paese, avanzai, a titolo personale, ma con il

consenso del presidente del mio partito, la proposta di un accordo. Invitai la maggioranza ad accantonare la legge Cirami e ad imboccare una strada, a mio giudizio, più appropriata. Se si voleva porre il Presidente del Consiglio al riparo dalle incombenze di un procedimento giudiziario a suo carico durante il suo impegno al vertice dell'esecutivo, si poteva imboccare la strada di una norma processuale di improcedibilità o di sospensione del procedimento per tutta la durata del mandato con conseguente sospensione dei termini di prescrizione. La norma poteva riguardare le cinque più alte cariche costituzionali.

Essendo una situazione prevista anche da qualche altro ordinamento, mi appariva più accettabile e più corretta di quella presentata dalla maggioranza. Si trattava, in sostanza, di una norma a tutela della carica, della funzione, e non della persona.

Ero mosso in quell'iniziativa da alcune motivazioni che mi sembra opportuno rapidamente ricordare. La prima era di natura che definirei sistemica, cioè non originata dal caso specifico del processo di Milano. Come presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato durante la legislatura 1992-94 avevo seguito da vicino la vicenda della riforma dell'articolo 68 della Costituzione e della soppressione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere per i parlamentari. Ne avevo tratto la convinzione che era stato un errore abbandonare la soluzione che il Senato della Repubblica aveva scelto, cioè lo spostamento della richiesta dell'autorizzazione a procedere dal momento dell'avviso di garanzia a quello della richiesta di rinvio a giudizio, che avrebbe consentito comunque le indagini preliminari, per adottare, invece, la decisione di cancellare completamente tale forma di immunità.

Mi sembrava che in un ordinamento costituzionale come il nostro, che aveva introdotto due importanti novità in materia di giustizia, cioè il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e l'indipendenza del pubblico ministero dall'esecutivo - novità che devono essere difese strenuamente - la totale abolizione dell'autoriz-

zazione a procedere per i parlamentari introducesse un rischio di squilibrio tra giustizia e politica, tra ordine giudiziario e potere legislativo. In questa condizione creata dal nuovo articolo 68 della Costituzione non mi sembrava improprio, quantomeno, uno scudo normativo per le cinque più alte cariche istituzionali. Ripeto, si tratta di tutela della carica, della funzione, non delle persone.

La seconda motivazione era strettamente attinente alla vicenda personale del Presidente del Consiglio. Un Presidente del Consiglio legittimamente in carica, espresso da libere elezioni quando era già aggravato in sede giudiziaria da accuse di non lieve entità, non è, a mio giudizio, un caso personale, una questione puramente soggettiva, ma un vero dramma per l'intero paese.

Tale dramma può esser affrontato solo in due modi: o si persegue con intransigenza il fine di un confronto che porti alla resa dei conti, cioè alla sentenza, anche a costo di una crisi istituzionale di dimensioni imprevedibili o si cerca una via costituzionalmente corretta per attenuare l'impatto, sulla vita politica e istituzionale del paese, di una condizione personale del Presidente del Consiglio così eccezionale ed insolita.

Poiché noi dell'opposizione abbiamo sempre negato di perseguire l'obiettivo di provocare la caduta del Governo per via giudiziaria — motivo per il quale si è arrivati a sostenere che anche un'eventuale sentenza di condanna non avrebbe comportato le dimissioni del Presidente del Consiglio — mi sembrava che la proposta da me avanzata, come deputato dell'opposizione, fosse una prova, una conferma, della volontà di perseguire la seconda via, quella dell'intesa costituzionalmente corretta e non quella dello scontro.

Vi era, tuttavia, anche un terzo motivo che ispirava la mia proposta: un accordo tra maggioranza e opposizione, su un tema così delicato, poteva essere il primo passo verso un modo nuovo, più sereno e meno conflittuale di trattare i problemi di riequilibrio istituzionale e di garanzia, derivanti dal passaggio dal sistema elettorale

proporzionale a quello prevalentemente maggioritario, nonché i problemi attinenti alla giustizia, sottratti così all'ottica delle esigenze processuali della difesa del Presidente del Consiglio, e in genere i problemi della nostra, ormai troppo lunga, transizione istituzionale.

Ma quella proposta di accordo, che per questo motivo venne definita « lodo », fu ignorata dalla maggioranza, che preferì la via che aveva intrapreso, incurante della necessità di affrontare un tema così delicato e complesso con un minimo di visione istituzionale coerente e non con misure esclusivamente strumentali e contingenti. Fu un grave errore, che ha provocato tensioni e scontri istituzionali, nonché forzature inutili, con notevole danno per il nostro paese. Ne sono derivate accuse gravi a tutto l'ordine giudiziario, a partire dalla Cassazione: polemiche aspre, che hanno avvelenato il clima politico.

Ora, con iniziativa unilaterale della maggioranza, quella proposta di accordo viene riesumata ed inserita in tutta fretta, sotto forma di emendamento, all'interno di una proposta di legge attuativa di una norma relativa all'immunità parlamentare: è una proposta di legge che tratta tutt'altra materia e che per questo motivo ha fatto sorgere il sospetto che si tratti di un allargamento del sistema delle immunità.

Una riforma di così tale rilievo andava diversamente proposta e meditata. Tuttavia, rimango convinto che siano infondate le accuse di incostituzionalità di una norma ordinaria in questa materia e questo è il motivo per il quale non ho votato a favore delle questioni pregiudiziali di costituzionalità, presentate sul provvedimento in esame. Ma non posso negare che la questione della scelta tra norma di legge ordinaria e norma di legge costituzionale, sotto il profilo dell'opportunità politica o della coerenza normativa, andava trattata con grande attenzione, in un quadro di accordo tra maggioranza ed opposizione e di valutazione comune di tutte le implicazioni di un'innovazione così importante per il nostro ordinamento. Né credo che le vicende del processo di Milano e il comportamento talvolta contraddittorio dei

suoi protagonisti potessero costituire motivo sufficiente per sottrarsi ad una considerazione più approfondita della questione, da regolare comunque con un provvedimento legislativo *ad hoc*.

In questa situazione, devo constatare con rammarico che la soluzione adottata è lontana, nel metodo, dalla proposta che sei mesi fa avanzai, che le motivazioni che la ispirarono sono state del tutto ignorate e che, ancora una volta, la maggioranza ha scelto la via dell'unilateralismo della sua forza parlamentare, in un delicato tema istituzionale. Non potrò quindi votare questo testo, ma mi asterrò con l'amara convinzione che è stata perduta un'altra occasione per avviare la nostra vita politica e parlamentare sulla strada della normalità democratica e della collaborazione nelle materie che attengono alle garanzie e agli equilibri istituzionali e che sono patrimonio prezioso di tutta la comunità nazionale (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Socialisti democratici italiani — Congratulazioni!*)

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Pisicchio. Ne ha facoltà.

**PINO PISICCHIO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito sul provvedimento che l'opinione pubblica ha imparato a riconoscere come « lodo Maccanico » propone, ancora una volta, a quest'Assemblea lo schema fisso, già ampiamente visitato in questo scorcio di legislatura, di una modesta tragedia greca, nella quale protagonisti, deuteragonisti e antagonisti sono già noti e in cui l'unico elemento mancante continua ad essere il *deus ex machina*.

Procediamo dunque con ordine. È un fatto che questa nostra XIV legislatura sconti, come una condanna ineluttabile, il tema della giustizia affacciatosi nelle forme più varie e più controverse. Attenzione, non è che i temi della riforma della giustizia non meritino di collocarsi in una posizione di eccellenza nelle valutazioni delle urgenze di riforma del nostro ordi-

namento; è la logica con cui vengono proposti dalla maggioranza di Governo, volta a piegare — per così dire — ad uso domestico il grande tema di un adeguamento dell'organizzazione della giustizia nel nostro paese, è questa modalità fuorviante a destituire di significato e di valore generale quella che, comunque, resta una grandissima ed ineludibile questione, iscritta all'ordine del giorno delle urgenze del paese.

Dunque, anche il tema proposto quest'oggi alla nostra attenzione, nella variegata articolazione degli emendamenti presentati, si offre alla medesima lettura degli altri, proponendo in quest'aula la medesima lacerazione che pare essere diventata la regola, il carattere costitutivo del sistema maggioritario bipolare.

I temi della giustizia — temi sensibili che attengono alle regole generali, alle condizioni possibili della convivenza civile, temi che devono necessariamente portare ad esiti condivisi per consentire lo svolgimento di una civile contesa politica nel nostro paese —, così come quelli delle riforme istituzionali, non possono essere branditi per innalzare in modo improprio il livello della conflittualità.

In un sistema che ama definirsi coerente con la migliore tradizione delle democrazie europee, in cui tuttavia l'interpretazione del bipolarismo che nei fatti viene offerta è quella della delegittimazione reciproca e continuata, vi è evidentemente qualcosa che non funziona. La conseguenza ineluttabile di tale clima è la debilitazione delle condizioni di convivenza democratica. Cari colleghi, non è questo che ci si aspettava dalla riforma in senso maggioritario del sistema politico!

Il « lodo Maccanico », la proposta immaginata e formulata da uno degli uomini migliori della tradizione culturale laica oggi militanti nell'opposizione dell'Ulivo, ci è sembrato cogliesse, al di là delle strumentalizzazioni compiute attorno ad esso, l'urgenza di un momento di rifiatamento nella convulsa e poco meditata vicenda della politica nazionale. Un momento pregno di consapevolezza giuridica sul ruolo delle massime istituzioni dello Stato —

abbiamo appena ascoltato alcune delle motivazioni che l'onorevole Maccanico ha posto, ad esempio, in ordine all'opinione di costituzionalità e non di incostituzionalità della proposta di legge —, che avrebbe potuto rappresentare la prima utile piattaforma per una rimediazione non urlata e non strumentale sul tema sensibile della giustizia.

Il tentativo di strumentalizzazione che da destra può essere stato portato alla proposta dell'onorevole Maccanico non può, tuttavia, debilitare il significato della proposta stessa che, per noi come per i colleghi della componente dello SDI, rimane un'utilissima indicazione sia nel merito sia nel metodo. Onorevoli colleghi, crediamo che, se questo Parlamento non accetterà di imboccare la strada di una plausibile dialettica democratica, in grado di sostituire questo clima di conflittualità permanente su temi vitali legati alle regole fondamentali della democrazia nel nostro paese, saremo inevitabilmente costretti a registrare il fallimento del sistema maggioritario.

Nel merito, coerentemente con l'atteggiamento già mantenuto dal nostro gruppo nell'altro ramo del Parlamento, non esprimeremo un voto contrario sul provvedimento in esame e, dunque, non condivideremo l'emendamento abrogativo. Preannunciamo fin d'ora l'astensione dalla votazione dei deputati della componente UDEUR-Ppe, intendendo con questo voto esprimere apprezzamento per l'iniziativa parlamentare assunta dall'onorevole Maccanico e, al tempo stesso, una presa di distanza dall'interpretazione che di essa è stata data dalla destra. Il senso politico che vogliamo attribuire al nostro voto è quello di offrire un contributo alla ripresa di una dialettica normale in questo Parlamento, una dialettica che, rispettando i ruoli e le collocazioni politiche di ognuno, si ponga il problema della costruzione legislativa e non della delegittimazione reciproca (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa e Misto-Socialisti democratici italiani*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore per la II Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.

**ERMINIA MAZZONI, Relatore per la II Commissione.** Signor Presidente, il parere delle Commissioni è contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Mi permetto, brevemente, una precisazione, procedendo per punti, soltanto al fine di lasciare agli atti la nota che il parere contrario espresso in qualità di relatori si fonda non sulla convinzione che ci viene dalla composizione numerica di quest'Assemblea ma sulla convinzione reale della non fondatezza e della non congruità di questi emendamenti rispetto al testo che stiamo esaminando. Procedendo per punti, come dicevo, ci sono emendamenti volti ad aggiungere una specificazione temporale al comma 1 dell'articolo 1, cercando di introdurre un'individuazione specifica della fase alla quale far riferimento. Riteniamo che il testo nella sua formulazione, con l'indicazione del processo penale, indichi una specifica scelta del legislatore, quella di circoscrivere la misura soltanto alla fase del processo e non al procedimento penale nella sua interezza.

Per gli emendamenti volti a contenere l'ambito oggettivo dei reati, anche attraverso l'elencazione di reati specifici, riteniamo che ciò collida con la *ratio* della norma nella sua interezza e nel suo complesso. Quindi, riteniamo che tali emendamenti non siano accettabili; potrebbero essere ammessi, laddove si parlasse di immunità ma non è questo il caso.

Rispetto alle norme tendenti a garantire la risarcibilità del danno patrimoniale, preciso che il nostro ordinamento, all'articolo 75 del codice di procedura penale, già garantisce l'autonomia dell'azione civile rispetto all'azione penale. Di conseguenza, non può trovare accoglimento la lettura sicuramente parziale e pretestuosa di detto articolo, che ha dato vita agli emendamenti presentati. Da ultimo, la specificazione temporale diversa da quella della durata della carica collide con la

natura di prerogativa a garanzia dell'istituzione, come gli emendamenti volti a prevedere la rinunciabilità della sospensione, perché anche in questo caso andremmo a tradurre la prerogativa in un privilegio personale.

Credo che i caratteri di questa proposta siano abbastanza chiari e, quindi, il parere delle Commissioni è contrario su tutte le proposte emendative, per le motivazioni brevemente esposte.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, vi prego di lasciare libero il banco del Governo. Chiedo ai commessi di collaborare a garantire che il banco del Governo resti libero. Non è possibile!

Il Governo?

**MICHELE GIUSEPPE VIETTI,** *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario su tutte le proposte emendative condividendo il parere espresso dal relatore come anche le sue motivazioni.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Finocchiaro 1.9 e Boato 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

**ANNA FINOCCHIARO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione ha già messo in evidenza argomenti di natura costituzionale e di merito che contrastano con il testo di questo articolo 1 e con il testo di questo provvedimento, che è incurante sino alla sciattezza della qualità della questione che stiamo affrontando.

Mi viene in mente l'esperienza di altri paesi europei, quelli che tante volte a sproposito vengono citati come esempi di paesi nei quali vigono ordinamenti che possono assimilarsi a questo *monstrum* che oggi pretendete di introdurre nel nostro ordinamento.

Mi vengono in mente il rigore e la serietà con cui quei paesi fanno uso della prerogativa, anche quella dell'insindacabilità, perché la considerano una risorsa

preziosissima dell'ordinamento, un'eccezione per davvero al principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, una risorsa preziosissima per celebrare o l'autonomia del Parlamento oppure la tutela di alte cariche.

Non devo ricordare a nessuno che in Germania è previsto che, all'inizio di ogni legislatura, si diano preliminarmente tutte le autorizzazioni a procedere che verranno richieste nel corso della legislatura medesima. Sentendo poco fa l'onorevole Maccanico, nell'ultima parte del suo intervento, la sofferenza — diciamo — con la quale ammetteva di essersi davvero sbagliato sulla possibilità di un'interlocuzione seria con questa maggioranza, attenta alla qualità della questione che stiamo trattando, agli equilibri costituzionali, alla dignità del nostro paese, alla dignità delle alte cariche che in questa discussione sono coinvolte, mi veniva in mente una circostanza che più volte ho rappresentato anche nel corso della discussione ...

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, vi prego un po' tutti ...

**ANNA FINOCCHIARO.** Mi veniva in mente il giorno successivo all'intervento dell'onorevole Maccanico nelle Commissioni riunite, quando, intervistata da un giornalista di un quotidiano nazionale, dissi che non ero d'accordo con la proposta Maccanico e non lo ero, non perché non stimassi l'acutezza e l'integrità dell'onorevole Maccanico, a cui va intera tutta la mia stima, ma perché ero meno ottimista di lui: probabilmente, perché nutrivo meno affidamento sulla possibilità e sull'ambizione della maggioranza di lavorare a questa questione con l'attenzione, la serietà e il rigore che essa merita.

Io vorrei intrattenervi molto brevemente, dati i tempi peraltro concessi, soltanto su alcune questioni politiche che questo articolo squaderna e che, guardate, non riguardano soltanto l'opposizione, ma dovrebbero riguardarvi in egual misura e attengono assai di più alla vostra che alla nostra responsabilità. La prima è che questo articolo 1 nasce da un pregiudizio:

quello che l'azione penale nei confronti del Presidente Berlusconi sia un'azione persecutoria. Noi non condividiamo questo pregiudizio e riteniamo che questa misura che state introducendo sia assolutamente estranea al nostro sistema. Il nostro sistema costituzionale non conosce più l'autorizzazione a procedere che fu abolita nel 1993: in quest'aula vi furono solo cinque voti contrari e un astenuto, mentre al Senato tre soltanto furono gli astenuti. Ricordo gli interventi dei colleghi di Alleanza nazionale, allora Movimento sociale italiano, e dei colleghi della Lega, ovviamente, a sostegno dell'abolizione dell'autorizzazione a procedere. Ma è anche un sistema che conosce l'articolo 90 e l'articolo 96, conosce cioè la giurisdizione ordinaria per i reati ministeriali e conosce l'eccezione alla non perseguibilità del Presidente della Repubblica per due reati, l'attentato alla Costituzione e l'alto tradimento, che invece voi con grande disinvoltura inserite tranquillamente tra quelli per i quali può essere sospeso il processo.

Diciamolo anche con grande chiarezza: sta circolando una *vulgata* secondo cui altri paesi europei conoscono un sistema identico, analogo a questo. Credo, invece, che questa disciplina sia assolutamente estranea agli altri sistemi europei.

PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro...

ANNA FINOCCHIARO. Basta scorrere gli atti elaborati dal servizio studi — di ausilio ai deputati che si apprestano a votare questo emendamento — per accorgersi che non vi è paese europeo che si uniformi a tale disciplina, non vi è sistema spagnolo che tenga, non vi è paese europeo che conosca la sospensione automatica del processo nei confronti delle alte cariche dello Stato: sostenere il contrario significa dire una bugia!

Per quanto riguarda la questione sollevata in aula dall'onorevole Fragalà, secondo cui l'opposizione intende attuare un ribaltone per via giudiziaria, ad essa non crede più nessuno. Abbiamo vinto le elezioni nel paese sostenendo esattamente l'assunto opposto e cioè sfidando questo

Governo sulla sua politica, sulla sua incapacità di governare questo paese (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

Non siamo caduti nella trappola costituita da una campagna elettorale inaugurata contro i comunisti e contro la persecuzione giudiziaria, ed è su questo che vinceremo anche le elezioni politiche: dei miserabili processi di Milano non ci interessa assolutamente niente (*Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale — Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*)!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le previsioni o le aspettative non sono vietate!

ANNA FINOCCHIARO. La cosa più grave è che il provvedimento che oggi stiamo esaminando attiene alla vostra responsabilità perché state collocando un macigno sulla strada di una possibile pacificazione nazionale (*Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale — Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego!

ANNA FINOCCHIARO. Il vostro modo di interpretare il potere e il governo di questo paese è intessuto di privilegio, di noncuranza assoluta per i valori costituzionali e — lasciatemelo dire — di un giustizialismo istituzionale, di uno spirito di vendetta che questo paese non merita dopo gli anni che ha vissuto.

Per queste ragioni preannuncio che su questo provvedimento non avrete il voto del nostro gruppo (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, intervengo brevemente perché sono già intervenuto più volte e, purtroppo, ho poco tempo a disposizione.

Come tutti noi — credo — ho ascoltato con grande attenzione ciò che ha detto poco fa il collega Maccanico, apprezzando anche il modo in cui si è espresso.

Sono assolutamente condivisibili — l'ho ripetuto più volte — le obiezioni che egli ha sollevato rispetto alla norma contenuta nell'articolo 1, riguardanti il profilo della assoluta estraneità di materia rispetto a disposizioni — tuttora recanti la mia firma — di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Fin dall'inizio — a differenza del collega Maccanico, anche se rispetto la sua opinione — e in coscienza, mi sono convinto — riflettendo e consultando anche dei giuristi — sulla non possibilità, a parte l'estraneità di materia, di introdurre norme di questo tipo attraverso una legge ordinaria.

Al di là della discussione nel merito specifico della rilevanza tecnico-giuridica delle norme, sono convinto che, introdotte con legge ordinaria, le disposizioni contenute nel nuovo articolo 1 della proposta di legge siano irrimediabilmente e insuperabilmente viziate di incostituzionalità.

Per questo sono convinto che il 25 giugno la questione di non manifesta infondatezza della costituzionalità verrà sollevata e, quindi, sarà la Corte costituzionale — dopo il semestre italiano di Presidenza del Consiglio europeo — che giudicherà al riguardo.

Per questo, signor Presidente, ho presentato un unico emendamento interamente soppressivo dell'articolo 1.

Voterò a favore degli altri emendamenti — sottoscritti per i Verdi dal collega Cento — che intendono ridurre il danno provocato da quelle norme.

Comunque, la questione insuperabile è che in questa proposta di legge l'articolo 1 non poteva essere introdotto, non solo per estraneità di materia — che, a questo punto, è persino da considerarsi una questione secondaria —, ma anche perché

disposizioni di quel tipo possono essere eventualmente introdotte soltanto con un disegno di legge costituzionale.

Non si può aggirare l'articolo 3, l'articolo 112 e una serie di altri articoli della Costituzione che ho già più volte citato, ma, soprattutto, non si può aggirare l'articolo 138 della Costituzione, perché questo è ciò che sta avvenendo.

Questo è il motivo per cui preannuncio l'espressione del nostro voto favorevole sugli emendamenti in esame, tesi a sopprimere l'articolo 1 del provvedimento in discussione. Per non chiederle di intervenire successivamente, preannuncio anche il nostro ed il mio personale voto favorevole (anche se non li ho sottoscritti) su tutti gli altri emendamenti che, a nome dei Verdi, sono stati sottoscritti dal collega Paolo Cento.

Preannuncio inoltre, come ho già fatto ieri sera, con assoluta lealtà e trasparenza, che, in sede di votazione finale del provvedimento, a titolo esclusivamente personale, mi asterrò, mentre i colleghi del gruppo dei Verdi, per le ragioni più volte esposte, esprimeranno un voto contrario: non condivido, infatti, l'articolo 1 del provvedimento, ma ho contribuito a scrivere, insieme a vari colleghi, gli articoli da 2 a 9 del testo normativo che continuo a condividere pienamente; pertanto, bilanciando le due valutazioni, mi asterrò, ma lo motiverò meglio in sede di dichiarazione di voto finale (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, vorrei, in primo luogo, esprimere un'osservazione doverosa: come sempre accade quando discutiamo di immunità, di privilegi, di rogatorie e di quant'altro, vi è una presenza governativa particolarmente affollata.

Ciò detto, signor Presidente, ciò che appare particolarmente odioso in questa proposta normativa è la strumentalizzazione che con essa si consuma della fun-

zione legislativa. Noi operatori del diritto — ma è un principio di comune conoscenza — abbiamo appreso che i caratteri strutturali, le componenti costitutive della legge, della norma sono la generalità e l'astrattezza. La norma contiene un comando, una regola che viene indirizzata in astratto alla collettività intera, all'insieme delle persone che vivono in una determinata società.

Questa proposta di legge, viceversa, tradendo i caratteri costitutivi propri della legge, della norma, assume i contorni di una legge provvedimento, cioè di una legge indirizzata ad una persona soltanto. Direi che, rispetto ai tentativi del passato che in questa prospettiva noi abbiamo ampiamente denunciato, vi è un passo, un aggravamento ulteriore: la legge provvedimento diventa contromossa processuale, atto difensivo inserito in un processo. Anche per tali motivi, non la possiamo accettare (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

**GRAZIELLA MASCIA.** Signor Presidente, l'articolo 1 del provvedimento in esame stravolge completamente il senso e il contenuto della legge attuativa dell'articolo 68 della Costituzione. Si tratta di un provvedimento (abbiamo contribuito a definirlo, anche se non ne abbiamo condiviso pienamente alcuni aspetti specifici) che sostanzialmente si inseriva nello spirito della nostra Costituzione, con riferimento, in particolare, ai principi definiti dall'articolo 68 della Costituzione. È un articolo che tiene conto dei presupposti affermati in Assemblea costituente in cui si dichiarò espressamente che l'immunità parlamentare non avrebbe dovuto creare situazioni di privilegio nei confronti dei deputati o delle figure istituzionali, ma garantirli da eventuali sopraffazioni di carattere politico nella libertà di espressione e nello svolgimento del loro mandato.

L'intendimento era e a nostro avviso deve permanere quello di impedire che un

atto dell'autorità giudiziaria o di polizia fosse ispirato ad una valutazione o ad un orientamento politico e, quindi, avesse lo scopo di rendere impossibile o difficile ad un deputato o ad una autorità istituzionale la libera esplicitazione del suo mandato.

Con l'articolo 1 introdotto al Senato si interrompe, si rompe definitivamente il confine, che ci perviene dalla rivoluzione francese, tra prerogativa e privilegio, non solo per le ragioni di incostituzionalità più volte richiamate ieri (mi riferisco al contrasto con l'articolo 68 e con un'altra serie di articoli fondamentali della Costituzione), ma anche per quelle di merito, per i tempi e le modalità con cui si propone l'improcedibilità e la sospensione dei processi a carico delle cinque cariche dello Stato, prefigurando un privilegio che non ha alcuna motivazione se non quella politica che è sotto gli occhi di tutti.

Questa maggioranza ha dato chiaramente l'idea di volersi occupare non dei problemi della giustizia, che riguardano milioni di cittadini, o di quelli del paese, bensì del contenzioso aperto tra il Presidente del Consiglio e la magistratura. Con l'introduzione di questo articolo, il rapporto, già malato, fra la giustizia e la politica del nostro paese subirà, a mio avviso, un colpo alquanto mortale.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI MANTINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo su questi emendamenti, che, come gli altri presentati dall'Ulivo saranno, presumo, respinti da una maggioranza oggi singolarmente unita e compatta, come non vediamo ormai da molti mesi neppure sui temi cruciali che riguardano il declino del nostro paese, per esprimere con convinzione ed anche con sdegno le ragioni della nostra contrarietà all'articolo 1, ovvero all'emendamento Schifani surrettiziamente introdotto al Senato nel contesto di un provvedimento di ben altro tenore e contenuto e che con motivazioni assai diverse avevamo approvato in quest'aula solo pochi mesi or sono.

Il primo rilievo è rivolto proprio nei suoi confronti, signor Presidente: lo dico con stima e con rispetto, è però francamente impossibile non rilevare che la *sedes materiae* di un tale emendamento, della norma che sospende i processi nei confronti delle alte cariche dello Stato, non poteva essere quella di una legge attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, che ha per oggetto garanzie in capo ai parlamentari nell'esercizio dell'azione giudiziaria nei loro confronti. Sono diversi i soggetti, è diverso l'oggetto che non prevede affatto nel testo costituzionale, oggetto di attuazione, neppure l'ipotesi della sospensione *sine die* dei processi.

Non occorrono sofismi giuridici e neanche il ricorso estenuante ai precedenti per dimostrare che è la stessa correttezza del procedimento legislativo ad essere lesa.

Il secondo rilievo è di natura costituzionale ed è stato già argomento in alcuni interventi da parte dei colleghi nel corso del dibattito. È del tutto evidente che gli articoli 3, 68, 90, 96, 111 sulla ragionevole durata dei processi, 112 e 122 della Costituzione configurano un regime dei rapporti fra le autorità politiche e quella giudiziaria che è di rango costituzionale e che solo con norma costituzionale può essere legittimamente modificato. Su tali profili sarà inevitabilmente chiamata a pronunciarsi la Corte costituzionale e ciascuno può immaginare, da questo solo fatto, il clima di precarietà e di incertezza che ne deriva, mentre inimmaginabili sarebbero gli effetti concreti di natura giuridica ed in termini di discredito delle istituzioni che deriverebbero da una eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma.

Già questi pochi rilievi, onorevoli colleghi, sono sufficienti a mio avviso per inquadrare e fondare una critica che è di merito e che è di natura politica. È stato ricordato ieri dal collega Boato che è ormai da anni che la maggioranza non ha una strategia politica sulle riforme costituzionali e sulla giustizia. Il collega Mancuso ha descritto questo provvedimento come una legge circostanziale; il senatore Calderoli, richiamato anche lui nel dibat-

tito al Senato, ha riconosciuto che la maggioranza va avanti in queste materie a spizzichi e bocconi. È proprio questo il punto: noi possiamo tentare di nobilitare questa condotta attraverso espressioni più auliche, con il riferimento, ad esempio, alle citazioni care alla scuola degli Annales, al *droit événementiel*, il diritto del caso e delle circostanze.

Ma qui il caso non c'entra proprio, c'entrano invece le circostanze, che sono sempre le solite, dettate dall'ossessione di tirare fuori, in ogni modo, da responsabilità giudiziarie pregresse gli imputati eccellenti del Governo e della maggioranza, secondo una logica ferrea e provvedimenti improvvisati e *ad hoc*, si chiamino essi diminuzione della pena edittale del falso in bilancio — che ha già prodotto la prescrizione in favore del Presidente del Consiglio nel processo All Iberian —, si chiami legge Cirami o si chiami emendamento Schifani. Misure *ad hoc*, provvedimenti emergenziali e parziali, tutti retti dalla medesima ossessione: sottrarsi ai processi, evitare l'accertamento giudiziale di fatti di gravissima entità, negando al paese l'elementare diritto di conoscere la verità sulle responsabilità penali di chi li governa.

Si è scatenata così una guerra alla magistratura ed uno scontro tra le istituzioni senza eguali e gravissimo per il paese. Avevamo offerto, con l'idea sottesa al cosiddetto lodo Maccanico...

PRESIDENTE. Onorevole Mantini, prego di concludere.

PIERLUIGI MANTINI. Concludo, signor Presidente. Avevamo offerto con l'idea sottesa al cosiddetto lodo Maccanico — che non a caso non è stato mai scritto — un segno di consapevolezza e di responsabilità: fermare questa guerra preventiva, riportare serenità nelle istituzioni del paese, aprire un confronto utile per migliorare l'efficienza della giustizia, che è una vera necessità, sentita dai cittadini italiani ed è invece ignorata dalla maggioranza.

A questo segno di disponibilità e di responsabilità avete risposto, come sem-

pre, con arroganza e con strumentalizzazioni, rifiutando, ancora una volta, un confronto utile e necessario per il bene del paese. In questo modo, non farete che allontanarvi — come già il voto amministrativo ha segnalato — dalle reali necessità del paese.

Noi vi offriamo senso dello Stato e moderazione, voi provvedimenti *ad personam* ed arroganza. Avremmo preferito vedere il Presidente del Consiglio dei ministri italiano assolto dalle sue gravi imputazioni con una sentenza pronunciata in nome del popolo italiano: voi ci impedito questa possibilità e preferite lasciare noi e gli italiani nel dubbio. È la vostra scelta, non è la nostra. Noi della Margherita non la condividiamo e temiamo che il discredito del paese possa essere ancora maggiore in questo grave momento di responsabilità internazionali (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Onorevole Mantini, come sempre, lei è stato amabilissimo nei confronti del Presidente. Vorrei soltanto sottolineare che lei può rivolgermi tutti i rilievi, sul voto segreto, sul voto palese, sulla conduzione dei lavori dell'Assemblea, ma non certo quello che mi ha rivolto. Perché, se il Senato introduce questa norma, il sindacato nei confronti dell'attività legislativa del Senato si effettua nel procedimento legislativo in corso, votando a favore o contro, ma certamente non è un problema che riguarda il Presidente della Camera.

Passiamo ai voti.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Finocchiaro 1.9 e Boato 1.2, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

È solo il caso di dire che il primo che vedo votare per due va fuori dall'aula!

ANTONIO LEONE. Guarda Russo Spenna!

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	524
Votanti .....	520
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	261
Hanno votato sì .....	217
Hanno votato no ..	303).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rizzo 1.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI KESSLER.** Signor Presidente, colleghi, questo emendamento, come i due immediatamente successivi, precisa il momento dal quale le cinque cariche dello Stato di cui stiamo parlando non sono sottoponibili a processo e lo precisa in modo tale da limitare questa sospensione, questa «paralisi» del processo solo alla fase del dibattimento, lasciando che queste cinque cariche siano sottoponibili normalmente alle indagini.

Abbiamo sentito anche poco fa l'onorevole relatore esprimere parere contrario su questo emendamento, con la motivazione che esso sarebbe inutile perché già nelle parole usate dall'articolo 1 e nelle intenzioni dei proponenti la sospensione si riferisce soltanto alla fase del processo e non a quella delle indagini.

Ebbene, onorevole relatore, onorevoli colleghi, non è così. L'espressione utilizzata nell'articolo 1 «non possono essere sottoposti a processi penali» si presta ad equivoci; l'espressione «processo penale», usata nei testi di legge a volte per riferirsi effettivamente alla fase successiva all'esercizio dell'azione penale, ossia alla fase successiva alle indagini, è utilizzata in altri testi anche per riferirsi alle indagini. Mi riferisco, in particolare, alla Costituzione, il testo normativo per eccellenza; l'articolo 111, riscritto in questa forma solo tre anni

fa, al terzo comma, parla di « processo penale » e dispone che, nel processo penale, la persona deve essere informata immediatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico. Dunque, secondo l'articolo 111 della Costituzione, l'espressione « processo penale » si riferisce anche alle indagini.

Se così è, colleghi, dobbiamo tutti sapere, prima di esprimere il voto sull'emendamento in esame, che abbiamo di fronte una norma equivoca, che contiene un'espressione equivoca. Dunque, questa norma contenuta nell'articolo 1 che stiamo per licenziare, potrà essere usata da qualcuno anche per paralizzare le indagini, avvalendosi dell'espressione « processo penale » che la Costituzione usa per riferirsi anche alle indagini.

Senza questo emendamento, colleghi, vi è il rischio concreto che, dopo aver bloccato il dibattito in corso in questi giorni a Milano contro il Presidente del Consiglio, qualcuno (magari lo stesso Presidente del Consiglio o i suoi avvocati) si senta legittimato ad invocare questa norma per bloccare un'altra indagine in corso.

Non mi appassiona il processo alle intenzioni dei proponenti, né mi interessa sapere se effettivamente quest'equivoco sia stato lasciato come una porta aperta per salvarsi anche da ulteriori indagini sul Presidente del Consiglio.

Credo si tratti di una questione di elementare responsabilità che abbiamo noi legislatori di fronte agli elettori e al paese; una responsabilità che invita a dire ciò che si pensa: se si vogliono bloccare le indagini o lasciare questa possibilità, lo si dichiara e lo si scriva palesemente. Se così non è, lo si documenti, in modo che non vi siano possibilità di ipocrisie e di interpretazioni strumentali, ambigue, di fronte agli elettori e di fronte al paese.

Questo, colleghi, sarebbe davvero inaccettabile (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*)!

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

**VITTORIO SGARBI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi consentirete di intervenire su questa difficile materia, essendo insospettabile, perché nell'intervento dell'onorevole Finocchiaro si ricordò che, nell'infausto giorno in cui fu riformata l'immunità parlamentare, cinque voti furono contrari a quella riforma uno dei quali, con dichiarazione di voto perché rimanesse nell'integrità del testo dei padri costituenti quella umanità, fu il mio.

Quindi, oggi, parlo con l'amarezza di vedere esautorato il Parlamento di un suo titolo e prerogativa, che la Costituzione indica in modo assolutamente limpido, dalle due più alte cariche dello Stato chiamate (e avendo evidentemente accettato di esserlo) in causa in questa vicenda che è tutta interna al Parlamento. Mi riferisco al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale; mi riferisco non dell'articolo 68, ma dell'articolo 69 (che vi invito a vedere), entro quell'area della Costituzione che, al titolo I, reca l'indicazione « Il Parlamento » e alla sezione I « Le Camere », e indica, per l'ambito di pertinenza che riguarda le prerogative delle Camere, gli articoli dal 55 al 69. L'ultimo stabilisce che i membri del Parlamento ricevono non un volgare stipendio, ma una indennità stabilita dalla legge. Chiedo: risulta loro che tale indennità venga percepita anche dal Presidente della Repubblica e dal Presidente della Corte costituzionale? In quale modo essi possono essere entro un provvedimento che riguarda un'area della Costituzione tutta relativa al Parlamento ed alle sue prerogative e immunità?

Allora, ciò che non funziona di questo intervento che gli amici della sinistra indicano come potenzialmente incostituzionale, come forse potrà essere riconosciuto, è quel « nonché ». Quando il Boato vede il titolo della sua proposta, ovvero « Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione », stravolto mediante l'aggiunta « nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato », quel « nonché » pone in essere una profonda violazione di diritti e prerogative che riguardano il Parlamento e non l'esecutivo,

altro che nel caso in cui il Presidente del Consiglio sia esso stesso parlamentare, in quanto parlamentare, e non tecnico, come furono Ciampi e Dini altre volte.

Perciò, credo che questo intervento potesse essere sottolineato, rispetto alle alte cariche dello Stato, con pertinenza specifica e sottolineatura forse eccessiva, ma forse utile, con riferimento al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio; le altre due cariche stabiliscono un'eccezione incompatibile con il titolo « Il Parlamento », che la Costituzione indica in modo assolutamente chiaro.

Non condivido che il Presidente della Corte o il Presidente della Repubblica siano immuni per ipotesi per cui non lo siamo noi e che a noi non sia consentito dire neppure quello che sui giornali leggiamo ogni giorno! Come parlamentare, ho avuto un carico di querele inaudito ed intollerabile per aver detto non quello che deve dire un parlamentare, ma quello che deve dire un qualunque cittadino nella libertà delle sue opinioni, anche sbagliate, quello che leggiamo sui giornali, quello che ogni giorno si vede: per esempio, poter dire che il tal pubblico ministero Lo Forte fu inquisito per mafia, anche se, poi, sarà stato prosciolto, è cosa che un giornale può indicare; un parlamentare, dicendola, prende una querela e subisce un procedimento giudiziario inaccettabile!

Quell'immunità del Parlamento è l'immunità della garanzia della parola, di poter dire, per chi ci rappresenta, il proprio pensiero e la propria posizione, che rappresenta quella di tutti i parlamentari (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

Questo è stato violato sistematicamente dal 1993 in modo inaccettabile! Ed oggi quell'immunità parlamentare viene violata e sfregiata attribuendola a persone che parlamentari non sono: saranno alte cariche dello Stato, ma il Parlamento ha come sua funzione primaria quella di corrispondere al voto dei cittadini, che demandano a voi come a loro, a me come al Presidente della Camera, di rappresentarli. Il Presidente della Repubblica è

votato da noi; il Presidente della Corte costituzionale da non so chi, ma non rappresenta nessuno e non può godere di alcuna immunità!

**PRESIDENTE.** Onorevole Sgarbi, evidentemente, lei si riferisce anche alla mia decisione di non pubblicare l'emendamento da lei presentato. Non avevo altra scelta, perché l'emendamento, che verte sulla materia da lei sollevata, non era riferibile a parti del testo modificate dal Senato. Perciò, desidero precisarle che non avevo scelta.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Signor Presidente, l'onorevole Kessler, in un intervento che condivido dalla prima all'ultima parola, ha denunciato come il testo che viene proposto alla votazione dell'Assemblea si presti ad un'interpretazione assolutamente equivoca giacché con l'espressione « processo penale » si potrebbe intendere non soltanto una parte della procedura processuale, cioè quella successiva alle indagini, bensì l'intera procedura processuale, con ciò inglobando anche la fase delle indagini.

Ciò che il collega Kessler denuncia come possibilità interpretativa è, a mio avviso, certezza interpretativa dal momento che il processo altro non è che un procedimento; anzi, secondo la più accreditata lezione accademica, il processo null'altro è che un procedimento, ed esattamente quel procedimento che si utilizza nell'esercizio della funzione giudiziaria.

La lezione accademica alla quale facevo riferimento — è bene sottolinearlo —, altissima e comunque larghissimamente, anzi, unanimemente condivisa, sottolinea il fatto che tutta l'attività pubblica si svolge attraverso moduli procedurali. Questi moduli procedurali poi, quando si parla di funzione giudiziaria e di ruolo giurisdizionale, si chiamano « processo », quando si parla di funzione esecutiva, di esercizio del potere esecutivo, si chiamano « procedimento amministrativo »; quando, viceversa, siamo in tema di potere legislativo, cioè di

ruolo e funzione della Camera e del Parlamento, si chiamano « procedura costituzionale per l'approvazione delle leggi ».

Pertanto, il pericolo che opportunamente noi denunciavamo con questo emendamento — non soltanto con questo ma anche con gli emendamenti successivi — non è un pericolo astratto, ma è concreto.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

**SERGIO COLA.** Signor Presidente, la differenza tra fase procedimentale e fase processuale mi pare che il legislatore del 1989 l'abbia trasfusa in una maniera chiarissima nel codice di rito, tant'è che vi sono state delle modifiche. Mi riferisco al 415-*bis* del codice di procedura penale, all'avviso di chiusura delle indagini, attività che precede quella ulteriore che ci fa fuoriuscire dalla fase procedimentale, cioè da quella che riguarda le indagini preliminari, e ci fa passare automaticamente alla fase processuale. Questo momento è previsto dall'articolo 405 del codice di procedura penale, che contempla per l'appunto l'esercizio dell'azione penale.

Allora io ritengo che, visti i chiarimenti che sono stati fatti ieri dall'onorevole Vietti e da coloro che sono intervenuti, basterà leggere i lavori parlamentari per fugare ogni dubbio sulle perplessità e sui timori che sono stati rappresentati dall'onorevole Kessler e dall'onorevole Bonito. Ma io ritengo — e lo dico con grande convinzione — che si sia sbagliato nel limitare il tutto solamente alla fase processuale, per una ragione molto semplice: perché, se veramente si fosse voluta dare una garanzia, una tutela a questi organi istituzionali, a prescindere dalle persone che ne sono titolari, si sarebbe dovuto allargare questa tutela sin dal momento della iscrizione della *notitia criminis* sul registro degli indagati (il famoso modello 21). Per quale motivo io dico tutto questo?

Ma voi vi ricordate il 1994? Vi ricordate Napoli? Vi ricordate l'avviso di garanzia notificato a Berlusconi con palese violazione dell'articolo 326 del codice penale,

che prevede per l'appunto la segretezza delle indagini nella fase delle investigazioni? E vi ricordate se indagini in tal proposito siano state fatte? Vi ricordate se qualche procuratore della Repubblica, sostituto o segretario, sia stato raggiunto da una informazione di garanzia, dal momento che sicuramente quella notizia uscì da quell'ufficio? E vi ricordate l'effetto deflagrante che ha prodotto quella informazione di garanzia? La caduta del Governo.

Allora, come vedete, ritengo che le osservazioni che sono state ora rappresentate siano superate da ragioni di diritto e soprattutto dai chiarimenti che sono stati forniti, ma credo che questa disciplina non sia assolutamente soddisfacente, perché sussistono tante di quelle ragioni per estenderla anche alla fase delle indagini preliminari, naturalmente con l'eccezione degli atti urgenti e di quelli irripetibili. Questo non può assolutamente essere escluso, ma far permanere questa garanzia limitatamente alla fase processuale e non alla fase delle indagini preliminari non farebbe venire meno, a mio modo di vedere, quel pericolo, quel rischio — che è evidente —, che, violando l'articolo 326 del codice penale, egualmente l'istituzione venga messa alla berlina e veramente si profitti dell'avvio di un procedimento per raggiungere finalità di carattere politico che prescindono dall'indagine processuale.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE FANFANI.** Signor Presidente, se l'urgenza del momento e le dichiarate necessità di approvare in tempi brevissimi questo provvedimento non costringessero quest'Assemblea a non accettare alcun emendamento, allora, dovremmo dire, per un dato di chiarezza, oltretutto anche conveniente ai proponenti di questa proposta di legge, come bene ha sottolineato il collega Cola, che questi emendamenti sarebbero certamente da approvare.

In realtà, probabilmente, nella fretta di estendere questo testo normativo si è creata una confusione concettuale alla